



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto Gaeta
Guardia Costiera

Via Docibile, n°24 – 04024 GAETA (LT) – gaeta@guardiacostiera.it - tel. 0771/460100 – fax 0771/464724

ORDINANZA n° 124 /2011

Il sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gaeta e Ventotene;

VISTO il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1997 (Istituzione dell'area marina protetta denominata "*Isole di Ventotene e Santo Stefano*");

VISTA la propria ordinanza n° 19 in data 26.05.1998, emanata ex art. 59 Reg. Cod. Nav., con la quale, nelle more dell'individuazione dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di cui alla legge n° 394/1991, vengono recepite le norme di tutela ed i divieti dettati dal D.M. 12.12.1997 in relazione alle zone "A", "B" e "C", e con la quale vengono peraltro stabilite le sanzioni amministrative applicabili a fronte della violazione dei citati divieti;

VISTA la documentata nota in data 10.11.2010 del Direttore dell'*Area Marina Protetta – Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano*, con la quale viene fornita una condivisibile interpretazione delle norme istitutive dell'AMP, da cui si evince che, in relazione agli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dal decreto istitutivo dell'area marina, l'attività di pesca subacquea, sia professionale che sportiva, da chiunque e con qualsiasi attrezzatura esercitata, è comunque vietata, a prescindere dalla zona in cui la stessa venga effettuata;

VISTA la nota in data 07.12.2010 del Direttore dell'*Area Marina Protetta – Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano*, nella quale si concorda con le considerazioni esplicitate dalla Capitaneria di porto di Gaeta con foglio n° 23377, in data 15.11.2010;

CONSIDERATO che dalla lettura comparativa tra il D.M. 12.12.1997 ed il contenuto dispositivo della propria ordinanza n°19/98 che sanziona *le condotte violative dei divieti contenuti nel decreto istitutivo*, emerge che la pesca subacquea sportiva non viene contemplata tra le condotte espressamente vietate all'interno degli specchi acquei ricompresi nella zona "C" (zona di riserva parziale);

Capitaneria di porto Gaeta – Guardia Costiera

RITENUTO necessario adeguare il contenuto della propria ordinanza n° 19/1998, al fine di integrarne le disposizioni con il divieto specifico ed indifferenziato della pesca subacquea, anche in zona "C";

VISTA la propria ordinanza n° 01/2011 in data 03.01.2011, con la quale sono state recepite le richieste avanzate con le note soprarichiamate, disciplinando il divieto di pesca subacquea;

RAVVISATO un mero vizio formale nell'erroneo richiamo all'ordinanza n° 18 in data 26.05.1998, da parte della predetta ordinanza n° 01/11;

RITENUTO di dover rettificare il dispositivo del provvedimento ordinatorio al fine di evitare censure di legittimità da parte di eventuali soggetti verbalizzati per violazioni ad esso attinenti;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima;

VISTE le leggi n° 979, in data 31.12.1982 e n° 394, in data 06.12.1991;

ORDINA

ARTICOLO 1

All'articolo 3 della propria ordinanza n° 19 in data 26.05.1998, è aggiunto il seguente:

Art. 3 – bis.

"All'interno di tutta l'area marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano", così come individuata dal D.M. 12.12.1997, è vietata la pesca subacquea, sia professionale che sportiva, da chiunque e con qualsiasi attrezzatura esercitata."

ARTICOLO 2

L'ordinanza n° 01/2011 in data 03.01.2011 è abrogata.

Gaeta, lì **23.11.2011**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TOMAS

